

Legge 30 marzo 2004, n. 92

**"Istituzione del «Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe,
dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di
un riconoscimento ai congiunti degli infoibati"**

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 13 aprile 2004

Art. 1.

1. La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale «Giorno del ricordo» al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale.

2. Nella giornata di cui al comma 1 sono previste iniziative per diffondere la conoscenza dei tragici eventi presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado. È altresì favorita, da parte di istituzioni ed enti, la realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti in modo da conservare la memoria di quelle vicende.